



COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Provincia di Bari

Regolamento per la disciplina del
Tributo sui servizi indivisibili
(TASI)

(Testo definitivo approvato, con emendamenti evidenziati ***in corsivo grassetto***, dal Consiglio com.le)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 06.09.2014

INDICE

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|---|
| Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO | 3 |
| Art. 2 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA..... | 3 |
| Art. 3 - ESCLUSIONI..... | 3 |
| Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI | 3 |
| Art. 5 - BASE IMPONIBILE..... | 3 |
| Art. 6 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI..... | 4 |
| Art. 7 - PERIODICITA' DELLA TASSA | 4 |
| Art. 8 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE | 4 |
| Art. 9 - DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI | 4 |
| Art. 10 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI | 5 |
| Art. 11 - DICHIARAZIONI | 5 |
| Art. 12 - SCADENZE DI VERSAMENTO | 5 |
| Art. 13 - AMMONTARE MINIMO DOVUTO PER VERSAMENTI E RIMBORSI..... | 5 |
| Art. 14 - MODALITA' DI VERSAMENTO..... | 5 |
| Art. 15 - COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE..... | 5 |
| Art. 16 - RISCOSSIONE..... | 6 |
| Art. 17 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO | 6 |
| Art. 18 - ACCERTAMENTO, ATTIVITÀ DI CONTROLLO, SANZIONI ED INTERESSI | 6 |
| Art. 19 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE | 6 |
| Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 7 |
| Art. 21 – ENTRATA IN VIGORE..... | 7 |

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente **TASI** (*Tributo sui servizi indivisibili*) dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 669 al 681 della Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Art. 2 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

Art. 3 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art.2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
6. L'**occupante**, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del **10 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota stabilita. La restante parte è corrisposta dal **titolare del diritto reale** sull'unità immobiliare.

Art. 5 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.
2. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti fabbricati:
 - per i fabbricati di interesse storico artistico, come definiti dall'articolo 10 del D.Lgs.42/2004;
 - per i fabbricati inagibili o inabitabili con autocertificazione o perizia a carico del proprietario, se l'inagibilità non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini TASI si applica quanto già previsto ai fini dell'applicazione dell'IMU dal precitato art.13 del D.L.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.-

Art. 7 - PERIODICITA' DELLA TASSA

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione.
2. Il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. Per ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria.

Art. 8 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, provvede alla determinazione delle aliquote TASI, rispettando le disposizioni di cui all'art. 1 , commi 676, 677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.-

Art. 9 - DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 682 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. sono esenti dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI):
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5-bis del D.P.R. 29/09/1973, n°601 e s.m.i.;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt.13, 14, 15, e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 Febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27/02/1929, n°810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.73, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 Dicembre 1986, n°917 e s.m.i., fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica,didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lett. a), della Legge 20/05/1985, n°222. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 10 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 11 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi del tributo di cui all'art.4 del presente Regolamento, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, su modello messo a disposizione dal Comune, **esclusivamente** nei casi in cui **l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale** sullo stesso. In tutti gli altri casi, le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
2. La dichiarazione va presentata entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo restino invariate.
4. In caso di variazioni, invece, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le stesse sono intervenute. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Art. 12 - SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza **16 giugno e 16 dicembre**.

Art. 13 - AMMONTARE MINIMO DOVUTO PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 14 - MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Art. 15 - COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE

1. Il calcolo delle componenti tributarie TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.

Art. 16 - RISCOSSIONE

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 17 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 18 - ACCERTAMENTO, ATTIVITÀ DI CONTROLLO, SANZIONI ED INTERESSI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n°147 del 2013 e n°296 del 2006.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione **da euro 50 a euro 250**.
7. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
8. Sulle somme dovute a titolo di TASI si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Art. 19 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del

pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della TASI. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso. Nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione.

Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TASI sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 21 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.